


REPUBBLICA ITALIANA



BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LIGURIA

Direzione, Amministrazione: Tel. 010 54.851
 Redazione: Tel. 010 5485663 - 5068 - Fax 010 5485531
 Abbonamenti e Spedizioni: Tel. 010 5485232 - 5253

Internet: www.regione.liguria.it
 E-mail: abbonati@regione.liguria.it
 E-mail: burl@regione.liguria.it

PARTE TERZA

Genova - Via Fieschi 15

CONDIZIONI DI VENDITA: Ogni fascicolo €. 4,50. "La vendita è effettuata esclusivamente in Genova presso la Libreria Giuridica-Galleria E. Martino 9."

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO: Con decorrenza annuale:

Canone globale: €. 160,00 - Parte I: €. 40,00 - Parte II: €. 80,00 - Parte III: €. 40,00 - Parte IV: €. 35,00 - Sconto alle librerie: 10% - È esclusa la fatturazione. I Supplementi Straordinari (Leggi finanziarie, Ruolo nominativo S.S.n., ...) non sono compresi nei normali canoni di abbonamento, il singolo prezzo viene stabilito dall'Ufficio di Presidenza; degli atti in essi contenuti ne viene data notizia sul corrispondente fascicolo ordinario. Il costo dei fascicoli arretrati è il doppio del prezzo di copertina. I fascicoli esauriti sono prodotti in fotocopia il cui prezzo è di €. 0,13 per facciata. I fascicoli non recapitati devono essere richiesti entro 30 giorni.

CONDIZIONI DI PUBBLICAZIONE E TARIFFE: Tutti gli annunci e avvisi dei quali si richiede la pubblicazione sul B.U.R.L. devono essere prodotti in originale, redatti in carta da bollo nei casi previsti dal D.p.r. 26.10.1972 n. 642 e s.m., con allegate due fotocopie, firmati dalla persona responsabile che richiede la pubblicazione, con l'indicazione della qualifica o carica sociale. Il costo della pubblicazione è a carico della Regione quando la pubblicazione è prevista da leggi e regolamenti regionali - Alle richieste di pubblicazione onerosa deve essere allegata la ricevuta del versamento sul c/c postale dell'importo dovuto, secondo le **TARIFFE** vigenti: diritto fisso di intestazione €. 5,00 - Testo €. 2,00 per ciascuna linea di scrittura (massimo 65 battute) o frazione, compresa la firma dattiloscritta. Sconto del 10% sui testi anticipati per posta elettronica.

TERMINI DI PUBBLICAZIONE: Si pubblica di regola il mercoledì, se coincidente con festività, il primo giorno successivo non festivo. Gli annunci, avvisi e bandi di concorso da pubblicarsi entro i termini stabiliti devono pervenire alla Redazione del B.U.R.L. Via Fieschi 15 - 16121 Genova, entro le ore 12 dei due mercoledì precedenti l'uscita del Bollettino, la scadenza indicata deve essere di almeno 15 giorni dalla data di pubblicazione, pena la mancata pubblicazione.

CONDIZIONI DI PAGAMENTO: Il pagamento degli abbonamenti e delle inserzioni deve avvenire esclusivamente mediante versamento sul c/c postale N.00459164 intestato al Bollettino Ufficiale Regione Liguria, Via Fieschi, 15 - 16121 Genova indicando a tergo del certificato di allibramento, la causale del versamento. L'Amministrazione non risponde dei ritardi causati dalla omissione di tale indicazione.

Poligrafica Ruggiero s.r.l. - Nucleo Industriale Pianodardine AVELLINO
 Pubblicazione settimanale - "Poste Italiane S.p.A. - Spedizioni in A.P. - 70% - DCB Avellino - n. 182/2005"

PARTE TERZA

Atti di cui all'art. 5 della Legge Regionale 24 Dicembre 2004 n. 32

SOMMARIO**COMUNITA' MONTANA DEL GIOVO****Statuto.****pag. 204****COMUNITÀ MONTANA INTEMELIA****Statuto.****pag. 215**

COMUNITA' MONTANA "DEL GIOVO"

STATUTO

TITOLO I

NORME GENERALI E PRINCIPI

ARTICOLO 1

Denominazione e sede

1. La Comunità Montana dell'Ambito SV 3, costituita fra i Comuni di Giusvalla, Mioglia, Pontinvrea, Sassello, Stella, Urbe con il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n° 73 in data 28.11.2008, pubblicato sul BURL – Parte II n° 49 in data 3.12.2008, assume la denominazione “Comunità Montana del Giovo”.
2. La Comunità Montana ha sede legale in Comune di Sassello e può avere sede amministrativa in Savona, nonché sedi operative distaccate la cui ubicazione sarà decisa con deliberazione del Consiglio Generale, da adottarsi a maggioranza assoluta dei componenti.
3. Per motivate esigenze strutturali e funzionali, gli organi della Comunità Montana possono riunirsi anche in luogo diverso da tali sedi.

ARTICOLO 2

Stemma e gonfalone

1. La Comunità Montana ha un proprio stemma e relativo gonfalone adottati con deliberazione del Consiglio Generale.

ARTICOLO 3

Albo

1. La Comunità Montana in tutte le sue sedi ha un apposito spazio destinato ad Albo per la pubblicazione degli atti, avvisi e documenti previsti dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti.
2. La pubblicazione avviene in modo da garantire l'accessibilità, l'integrità e la facilità di lettura.
3. La Comunità Montana è dotata di un proprio sito web nel quale sono inseriti, oltre alle notizie di interesse generale, gli avvisi di cui sia obbligatoriamente prevista per legge la pubblicazione a mezzo internet.

ARTICOLO 4

Norme che regolano la Comunità Montana

1. La Comunità Montana è disciplinata dal D.Lvo 18.8.2000 n° 267 e s.m.i. e dalla L.R. 4.7.2008 n° 24 e dalle altre norme nazionali e regionali in quanto applicabili, nonché dalle disposizioni contenute nel presente Statuto e dai Regolamenti previsti dallo stesso.

ARTICOLO 5

Natura e ruolo

1. La Comunità Montana è ente del sistema delle autonomie locali cui la legge riconosce il ruolo di valorizzatore e di promotore del riequilibrio socio economico del territorio montano e di titolare dell'esercizio associato delle funzioni dei Comuni membri.
2. La Comunità Montana promuove, programma e attua le politiche a favore del proprio territorio e a tutela degli interessi della popolazione residente nel proprio ambito territoriale e si raccorda sia a livello strategico che organizzativo, in una logica di politica di sviluppo comprensoriale, con i Comuni

di Albisola Superiore, Albissola Marina, Bergeggi, Celle Ligure, Quiliano, Savona, Vado Ligure, Varazze (non più ricompresi nelle Comunità Montane come ridelimitate ai sensi della L.R. n° 24/2008), nonché con altri Comuni di Province e Regioni limitrofi il cui territorio sia omogeneo a quello dell'ambito.

ARTICOLO 6

Funzioni della Comunità Montana

1. La Comunità Montana esercita:
 - a) le funzioni proprie, attribuite da leggi dello Stato e della Regione, nonché quelle relative agli interventi per la montagna stabiliti dalla normativa dell'Unione Europea e dalle leggi statali e regionali;
 - b) l'esercizio associato delle funzioni dei comuni membri e l'esercizio associato di funzioni regionali ad essi delegate;
 - c) l'esercizio associato di funzioni proprie dei Comuni membri od a questi conferite dalla Regione, ai sensi del combinato disposto dell'art. 28 del D.Lvo n° 267/2000 e s.m.i. e art. 9 della L.R. n° 24/2008;
 - d) ogni altra funzione conferita dalla Regione, dalle Province e dai Comuni nell'ambito delle rispettive competenze;
 - e) funzioni non spettanti per legge ad altro ente, svolte dalla Comunità Montana, purché coerenti con il fine di favorire il processo di riorganizzazione dei servizi pubblici in funzione della qualità totale e con gli indirizzi del Piano di Sviluppo Socio-Economico di cui all'art. 37 della L.R. n° 24/2008.
2. Alla Comunità Montana inoltre compete in particolare:
 - a) l'esercizio delle deleghe regionali in materia di agricoltura, foreste, economia montana e sviluppo rurale ai sensi dell'art. 55 della L.R. n° 24/2008;
 - b) l'esercizio di servizi ed attività dei Comuni non più ricompresi nelle Comunità Montane come ridelimitate ai sensi della L.R. n° 24/2008.
3. Per lo svolgimento delle funzioni suddette e per l'esercizio dei servizi pubblici ad esse connessi, la Comunità Montana può avvalersi degli strumenti gestionali e di cooperazione previsti dalle leggi in materia per i Comuni e le Province.

ARTICOLO 7

Principi dell'azione amministrativa

1. La Comunità Montana, nell'esercizio delle proprie attribuzioni, si conforma ai seguenti principi:
 - a) informazione e coinvolgimento degli altri enti territoriali insistenti sul proprio territorio nelle proprie scelte politiche e amministrative;
 - b) pianificazione, programmazione e gestione dei processi e dei progetti nell'ottica del miglioramento continuo;
 - c) riconoscimento dell'importanza primaria dei diritti degli utenti e valorizzazione delle pari opportunità;
 - d) distinzione del ruolo di indirizzo e controllo degli organi politici dal ruolo di attuazione e gestione degli organi burocratici;
 - e) trasparenza dell'attività e dei processi decisionali e informazione della collettività relativamente alla propria organizzazione;
 - f) snellimento e semplificazione dei procedimenti amministrativi di competenza;
 - g) valorizzazione della cooperazione con altri soggetti sia pubblici che privati, anche appartenenti ad altri Stati, per il conseguimento dei propri fini istituzionali mediante tutti gli strumenti previsti dalla normativa italiana e comunitaria;
 - h) cooperazione con i privati per lo svolgimento di attività economiche e sociali;
 - i) ascolto dei gruppi e delle organizzazioni di cittadini;
 - j) riduzione degli impatti ambientali e perseguimento di politiche di sostenibilità ambientale.

ARTICOLO 8

Forme di collaborazione interistituzionale

1. I rapporti di collaborazione e cooperazione con le altre Comunità Montane, con la Provincia e con gli altri enti ed istituzioni operanti sul territorio, sono finalizzati al coordinamento delle competenze per la realizzazione di strategie comuni e di azioni ed interventi congiunti.
2. Per il perseguimento di tali finalità, la Comunità Montana privilegia l'esercizio dell'azione amministrativa mediante protocolli, accordi, convenzioni, contratti e atti paritetici in genere.
3. I metodi e gli strumenti dell'associazionismo e della cooperazione sono adottati dalla Comunità Montana sia nello svolgimento del ruolo di promozione e impulso allo sviluppo omogeneo e armonico del territorio, sia nello svolgimento delle funzioni di coordinamento, organizzazione e razionalizzazione delle competenze e delle risorse facenti capo ai comuni membri, ai comuni limitrofi e agli altri soggetti pubblici e privati con i quali interagisce per la realizzazione dei propri compiti istituzionali.

TITOLO 2

AUTONOMIA NORMATIVA

ARTICOLO 9

Carattere e contenuto dello Statuto

1. Lo Statuto stabilisce le norme fondamentali regolanti l'assetto organizzativo della Comunità Montana.
2. I contenuti dello Statuto e le sue modalità di approvazione sono stabiliti dalla legge regionale.

ARTICOLO 10

Caratteri e materie dei regolamenti

1. Nel rispetto della legge e dello Statuto la Comunità Montana adotta in particolare uno o più regolamenti relativi all'organizzazione ed al funzionamento degli organi e per disciplinare l'esercizio delle funzioni, nonché un apposito regolamento a tutela dei diritti di partecipazione e di accesso dei cittadini ai documenti amministrativi

ARTICOLO 11

Formazione, approvazione, pubblicazione e modifiche dei regolamenti

1. L'esercizio della potestà regolamentare, per le materie di competenza ed a rilevanza esterna, spetta al Consiglio Generale che la esercita su iniziativa dell'organo esecutivo o di un quinto dei consiglieri assegnati.
2. La delibera di approvazione dei regolamenti è adottata a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.

TITOLO 3

ORGANI POLITICI

ARTICOLO 12

Organi della Comunità Montana

1. Sono organi della Comunità Montana il Consiglio Generale, la Giunta Esecutiva e il Presidente.

ARTICOLO 13

Composizione, durata ed elezione del Consiglio Generale

1. Il Consiglio Generale è composto dal Sindaco di ciascun Comune membro oppure da un Assessore o

- da un Consigliere, da lui nominato entro la prima seduta utile del Consiglio Generale immediatamente successiva alla sua elezione a Sindaco e comunque non oltre trenta giorni dal giuramento.
2. Il Sindaco ha facoltà di revocare la nomina in qualsiasi momento.
 3. In caso di sostituzione, la nomina del sostituto deve essere fatta contestualmente alla revoca.
 4. Il Consiglio Generale deve ricostituirsi quando risulta eletta la metà più uno dei Sindaci dei comuni Membri.
 5. Entro sessanta giorni dalla proclamazione dei risultati elettorali, il Consiglio Generale viene convocato dal Sindaco più giovane d'età per pronunciarsi sulla regolarità della sua ricostituzione.
 6. In caso di scioglimento anticipato del Consiglio Comunale, in rappresentanza del Comune partecipa alle sedute del Consiglio Generale, fino alle elezioni della nuova Amministrazione, il Commissario prefettizio.
 7. Il funzionamento del Consiglio Generale, così come quello degli altri organismi previsti dal presente Statuto, è disciplinato da apposito Regolamento soggetto all'approvazione del Consiglio medesimo.

ARTICOLO 14 **Convocazione**

1. Il Consiglio Generale della Comunità Montana è convocato e presieduto dal Presidente; le sedute sono di norma pubbliche.
2. La convocazione è fatta con avvisi scritti da inviarsi mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno al domicilio eletto dei Consiglieri.
3. Il Presidente formula l'Ordine del Giorno e fissa l'ora e il luogo della riunione.
4. L'avviso scritto, con l'elenco degli argomenti da trattare, per le sedute ordinarie e straordinarie, deve pervenire ai Consiglieri almeno cinque giorni prima di quello stabilito per l'adunanza.
5. Tuttavia, nei casi d'urgenza, è sufficiente che l'avviso pervenga tre giorni prima di quello fissato per l'adunanza e può essere disposto anche con comunicazione telegrafica o telefonica.
6. Il Presidente, inoltre, ha l'obbligo di convocare il Consiglio Generale su richiesta scritta presentata da almeno un terzo dei componenti del Consiglio indicante gli argomenti da inserire all'Ordine del Giorno, entro trenta giorni dall'assunzione della richiesta stessa al Protocollo dell'Ente.

ARTICOLO 15 **Competenze**

1. Il Consiglio generale è l'organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo della Comunità montana; esso adotta i seguenti atti fondamentali:
 - a) lo statuto dell'Ente e le sue modificazioni;
 - b) l'elezione della Giunta Esecutiva e del Presidente;
 - c) il parere sull'adesione di Comuni alla Comunità Montana;
 - d) il bilancio preventivo, le sue variazioni ed il rendiconto;
 - e) il Piano di sviluppo socio-economico ed i relativi aggiornamenti;
 - f) i regolamenti, eccetto quelli sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;
 - g) i criteri generali per l'adozione del Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;
 - h) la nomina del Revisore dei Conti;
 - i) la presa d'atto del conferimento delle funzioni delegate dai Comuni, dalle Province, dalla Regione;
 - j) la presa d'atto dell'acquisizione dell'esercizio associato di funzioni proprie dei Comuni o ad essi delegate;
 - k) le convenzioni con gli altri enti locali, la costituzione e la modificazione di forme associative.

ARTICOLO 16 **Votazioni e Verbalizzazione**

1. Le votazioni avvengono, di norma, in forma palese, ivi comprese quelle per la nomina del Presidente, della Giunta Esecutiva e di singoli assessori.

2. Sono svolte a scrutinio segreto le votazioni concernenti persone, allorquando venga esercitata una facoltà discrezionale fondata sull'apprezzamento delle qualità soggettive di una persona, o sulla valutazione dell'azione da questi svolta o, comunque, su un fatto personale.
3. E' svolta a scrutinio segreto la votazione per l'elezione del Presidente quando ne facciano richiesta la maggioranza dei componenti del Consiglio stesso.
4. Il Consiglio Generale delibera con l'intervento della maggioranza dei consiglieri ed a maggioranza assoluta dei votanti, salvo nei casi in cui sia richiesta una diversa maggioranza dalla legge.
5. Nelle votazioni palesi i consiglieri che dichiarano di astenersi dal voto non si computano nel numero dei votanti, pur calcolandosi nel numero necessario a rendere valida l'adunanza.
6. La redazione dei verbali delle deliberazioni del Consiglio Generale è curata dal Segretario Generale della Comunità Montana con le modalità stabilite dal Regolamento per il funzionamento del consiglio.
7. Le deliberazioni sono sottoscritte dal Presidente e dal Segretario Generale.

ARTICOLO 17

Status degli amministratori

1. Le indennità di funzione del Presidente e dei componenti della Giunta Esecutiva, le aspettative, i permessi, i rimborsi delle spese, le indennità di missione sono disciplinate dalle leggi statali e regionali e da apposito regolamento.

ARTICOLO 18

Gruppi Consiliari

1. In ambito al Consiglio possono essere costituiti Gruppi Consiliari, secondo le modalità stabilite dal Regolamento.

ARTICOLO 19

Strumenti di indirizzo e di controllo

1. Il Consiglio Generale si può rivolgere alla Giunta Esecutiva, con proposte e indirizzi su temi specifici, impegnando la Giunta a riferire sulla loro attuazione.
2. Il Regolamento stabilisce le modalità con le quali i consiglieri possono presentare interrogazioni, mozioni ed interpellanze.

ARTICOLO 20

Composizione, elezione Giunta Esecutiva, decadenza e surroga

1. La Giunta Esecutiva, che di norma dura in carica tre anni, è composta dal Presidente, dal Vice presidente e da n° 1 Assessore (elevabile a tre alle condizioni previste dall'art. 20 della L.R. n° 24/2008)
2. L'elezione del Presidente e dei componenti della Giunta Esecutiva avviene a maggioranza assoluta dei voti sulla base di un documento programmatico sottoscritto da almeno la metà più uno dei Sindaci dei Comuni membri in carica.
3. La Giunta Esecutiva, di norma nella sua prima seduta, elegge nel proprio seno, a maggioranza, il Vicepresidente.
4. Le dimissioni del Vicepresidente e degli Assessori devono essere presentate in forma scritta al Presidente e sono efficaci dalla presentazione.
5. La surroga di uno o più componenti la Giunta avviene in forma palese, a maggioranza assoluta dei voti nella seduta del Consiglio Generale immediatamente successiva al verificarsi della vacanza od alla presentazione delle dimissioni.

ARTICOLO 21

Competenze

1. La Giunta, organo esecutivo della Comunità Montana, provvede:

- a) ad adottare tutti gli atti di amministrazione ordinaria che non siano riservati ad altri organi;
- b) ad adottare, eventualmente, in via d'urgenza, le deliberazioni comportanti variazioni di bilancio, da sottoporre a ratifica del Consiglio Generale entro i termini previsti dalla legge;
- c) a dare attuazione agli indirizzi del Consiglio Generale;
- d) ad adottare la dotazione organica del personale dipendente ed il Regolamento sull' Ordinamento degli uffici e dei servizi;
- e) a definire, possibilmente prima dell'inizio dell'esercizio finanziario, il Piano Esecutivo di Gestione contenente gli obiettivi e le priorità in base ai budget disponibili e affidandone l'esecuzione al Segretario Generale e all'apparato burocratico;
- f) ad espletare tutte le altre funzioni assegnate ad essa dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti.

ARTICOLO 22 **Funzionamento**

1. La Giunta Esecutiva delibera con l'intervento della maggioranza dei componenti ed a maggioranza assoluta dei votanti.
2. Le adunanze non sono pubbliche.
3. Alle sedute di Giunta Esecutiva assiste e partecipa il Segretario Generale, il quale provvede a verbalizzare le deliberazioni assunte.
4. Alle sedute di Giunta Esecutiva possono partecipare, a richiesta della Giunta medesima, i Sindaci o loro delegati dei Comuni aderenti di cui al precedente Articolo 5 oppure su invito del Presidente qualora si debba trattare di problematiche inerenti il rispettivo Comune.

ARTICOLO 23 **Il Presidente**

1. Il Presidente della Comunità Montana rappresenta l'Ente, ne assicura l'unitarietà dell'indirizzo politico-amministrativo coordinando l'attività degli organi politici e dei componenti della Giunta Esecutiva, esercita tutte le altre funzioni attribuitegli dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti.
2. Nell'esercizio delle competenze indicate nel comma 1, il Presidente, in particolare:
 - a) ha la legale rappresentanza della Comunità Montana in tutti i rapporti e le sedi istituzionali compresi i contenziosi in cui l'Ente è parte;
 - b) firma gli atti nell'interesse della Comunità Montana per i quali tale potere non sia attribuito dalla legge o dallo statuto agli organi burocratici;
 - c) convoca e presiede il Consiglio Generale e ne formula l'ordine del giorno con le modalità stabilite dallo statuto e dal regolamento ;
 - d) conferisce le deleghe ai componenti la Giunta Esecutiva, nonché eventuali incarichi fiduciari, di cui al successivo Articolo 25;
 - e) convoca e presiede la Giunta Esecutiva, fissando l'ordine del giorno e distribuendo gli affari di competenza tra i componenti del medesimo, in armonia con le deleghe attribuite;
 - f) sottoscrive le deliberazioni della Giunta Esecutiva e del Consiglio Generale congiuntamente al Segretario Generale;
 - g) concorda con i componenti della Giunta Esecutiva le direttive politiche ed amministrative per il conseguimento degli obiettivi fissati con il documento programmatico di governo;
 - h) risponde politicamente ai Comuni membri del conseguimento degli obiettivi di governo fissati con il documento programmatico di governo di cui sopra;
 - i) promuove ed assume iniziative volte ad assicurare che aziende, società, fondazioni, enti, istituzioni della Comunità Montana, nonché altri organismi di cui la Comunità Montana fa parte, svolgano le rispettive attività secondo gli indirizzi fissati dagli organi collegiali della Comunità stessa ;
 - j) riceve le interrogazioni, le interpellanze, le mozioni, le istanze, le proposte e le petizioni da sottoporre al Consiglio Generale;
 - k) indice e stipula gli accordi di programma, ferma restando la competenza degli altri organi a riguardo.

ARTICOLO 24

Vice presidente

1. Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento e può essere delegato dal Presidente stesso a norma del successivo Articolo 25.

ARTICOLO 25

Deleghe del presidente

1. Il Presidente può delegare singoli componenti della Giunta Esecutiva a svolgere attività di indirizzo e controllo in materie definite ed omogenee; per lo stesso motivo può conferire incarichi fiduciari a membri del Consiglio Generale o della Conferenza dei Sindaci di cui all'Articolo seguente.

ARTICOLO 26

Conferenza dei Sindaci

1. E' istituita la Conferenza dei Sindaci dei Comuni aderenti al presente Statuto, quale organismo permanente consultivo con funzioni di impulso, consultazione e di raccordo tra l'attività dei Comuni e quella della Comunità Montana, con particolare riferimento alla gestione delle funzioni e dei servizi associati.
2. Essa esprime parere obbligatorio sui seguenti atti:
 - Piano delle gestioni associate comprensoriali;
 - Piano Pluriennale di Sviluppo Socio-Economico e correlati Progetti integrati;
 - Determinazione del contributo ordinario a carico dei singoli Comuni.
3. La Conferenza, inoltre, esprime pareri facoltativi o proposte su ogni altro argomento che ritenga di rappresentare alla Giunta Esecutiva.
4. Il funzionamento della Conferenza dei Sindaci è disciplinato dal Regolamento di cui al precedente Articolo 13.

TITOLO 4

ORGANI BUROCRATICI

ARTICOLO 27

Organizzazione e struttura

1. L'organizzazione degli uffici e dei servizi della Comunità Montana si articola sulla base delle esigenze operative conseguenti alla programmazione dell'Ente.
2. L'attività dell'amministrazione si ispira al principio fondamentale della distinzione tra funzioni di indirizzo, che sono esercitate dagli organi politici dell'Ente, e compiti di gestione, che sono svolti dagli organi burocratici.
3. L'apparato burocratico della Comunità Montana è costituito da un gruppo di lavoratori che rappresenta un insieme organico (team) organizzato sulla base del principio che tutti sono responsabili gli uni verso gli altri e i cui obiettivi sono quelli dell'affermazione, mediante l'allineamento delle motivazioni individuali a quelle dell'Ente, dei valori di solidarietà, cooperazione, ascolto dell'utenza della Comunità Montana.

ARTICOLO 28

Personale

1. Il personale è inserito in un'unica dotazione organica.
2. Per quanto riguarda la struttura, le funzioni, i compiti e la disciplina del personale si rinvia a quanto previsto dal Regolamento sull'Ordinamento degli uffici e dei servizi che dovrà essere adottato dopo l'entrata in vigore del presente Statuto, secondo i criteri generali stabiliti dal Consiglio Generale come previsto al precedente Articolo 15 - comma 1 - lett g).
3. La Comunità Montana riconosce, come strumento imprescindibile per il buon funzionamento degli

- uffici e dei servizi, la formazione continua e l'aggiornamento professionale costante dei dipendenti.
4. E' assicurato ai dipendenti l'effettivo esercizio dei diritti sindacali.
 5. E' garantita a donne e uomini l'effettiva parità di condizioni nell'instaurazione e nello svolgimento del rapporto di lavoro.

ARTICOLO 29 **Segretario Generale**

1. Il Segretario Generale ha la direzione complessiva dell'attività gestionale della Comunità Montana ed esercita la funzione di raccordo tra gli organi politici e gli organi gestionali.
2. In particolare, il Segretario generale:
 - a) svolge compiti di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi politici in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto, ai regolamenti;
 - b) partecipa alle sedute del Consiglio Generale e della Giunta Esecutiva e ne cura la verbalizzazione;
 - c) esercita ogni altra funzione dirigenziale attribuitagli dalla legge, dallo statuto dai regolamenti o conferitagli dal Presidente;
 - d) roga i contratti nei quali la Comunità Montana è parte e autentica le scritture private e atti unilaterali nell'interesse della stessa Comunità Montana.
3. Il Segretario Generale, in caso di assenza od impedimento temporaneo durante le sedute del Consiglio Generale e della Giunta Esecutiva, sarà sostituito dal membro più giovane di età fra i componenti presenti all'adunanza.
4. Per motivi di contenimento della spesa la Comunità Montana può avvalersi a tempo parziale e tramite convenzione con l'Amministrazione di appartenenza, dell'attività di Segretario di altra Comunità Montana ovvero avvalersi, previa intesa con la Regione, di dipendenti regionali in possesso di adeguata qualifica.
5. Qualora non risulti possibile avvalersi di personale di altra Comunità Montana o della Regione, la copertura del posto di Segretario Generale può avvenire mediante contratto a tempo determinato ai sensi dell'art. 110 del D.Lvo 18.8.2000 n° 267e s.m.i.

ARTICOLO 30 **Nucleo di Valutazione interno**

1. Il Nucleo di Valutazione interno è la struttura a cui compete il controllo di gestione di cui agli artt. 196,197 e 198 del D.Lvo n° 267/2000 e s.m.i.
2. Come struttura di controllo interno, il Nucleo ha il compito di verificare, mediante valutazioni comparative dei conti e dei rendiconti, lo stato di attuazione degli obiettivi, la regolare ed economica gestione delle risorse attribuite ed introitate, l'efficacia, l'efficienza e il grado di economicità dell'azione amministrativa.

TITOLO 5 **ACCESSO AGLI ATTI E PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI**

ARTICOLO 31 **Diritto di accesso e concessione benefici economici**

1. Il Consiglio Generale disciplina con appositi Regolamenti il diritto di accesso dei cittadini ai documenti amministrativi e la concessione di benefici economici sotto qualsiasi forma ai sensi della Legge 7.8.1990 n° 241 come successivamente modificata ed integrata.
2. Il Regolamento disciplina l'esercizio dell'accesso, in modo che risultino temperati gli interessi del richiedente con le esigenze di rispetto nella normativa in materia di tutela della privacy.
3. E' comunque garantita ai cittadini singoli o associati la libertà di accesso ai documenti amministrativi relativi ad atti e provvedimenti, tranne che a quelli per i quali sono stabiliti divieti ai sensi del comma precedente.

ARTICOLO 32

Informazione

1. All'Albo della Comunità Montana sono pubblicate le Deliberazioni, i Bandi di Gara e di Concorso, le Determinazioni Dirigenziali ed in genere tutti gli atti che devono essere portati per legge a conoscenza del pubblico.
2. La responsabilità delle pubblicazioni fa capo al Segretario Generale dell'Ente.
3. Nelle sedi operative, di cui all'Articolo 1, sono presenti appositi spazi riservati alle informazioni sull'attività politica e amministrativa della Comunità Montana.

ARTICOLO 33

Istanze, petizioni e proposte

1. Singoli cittadini, nonché gruppi ed organizzazioni di cittadini, possono rivolgere istanze, petizioni e proposte dirette a sollecitare interventi o comportamenti dell'Amministrazione, che siano rivolti alla migliore tutela di interessi collettivi.
2. Per gli effetti di cui ai commi seguenti, le istanze, petizioni e proposte devono presentare i seguenti requisiti:
 - a) essere sottoscritte dagli autori, di cui devono indicarsi con chiarezza le generalità, l'indirizzo e gli estremi di un documento di identità, anche quando gli autori agiscono quali rappresentanti di un'organizzazione, indicando in tale caso la carica ricoperta all'interno di questa, nonché la precisa denominazione e sede della medesima;
 - b) identificare con sufficiente chiarezza e precisione gli atti, interventi o comportamenti sollecitati;
 - c) sollecitare atti, interventi o comportamenti che non esorbitino palesemente dalle competenze della Comunità Montana e non siano per altra ragione palesemente illegittimi.
3. Entro sessanta giorni dalla ricezione dell'istanza, petizione o proposta che presenti i requisiti di cui al comma precedente, il Presidente od il Segretario Generale, secondo le rispettive competenze, comunicano la posizione dell'Amministrazione rivolgendosi per iscritto all'autore od al primo del gruppo di autori, ovvero indirizzandosi alla sede dell'organizzazione autrice.
4. La posizione dell'Amministrazione deve essere motivata ed espressa in termini precisi e circostanziati, anche con riferimento ai tempi in cui gli atti, gli interventi ed i comportamenti sollecitati potranno eventualmente realizzarsi.

ARTICOLO 34

Consultazione della popolazione

1. Il Consiglio Generale o la Giunta Esecutiva della Comunità Montana possono, in relazione alle rispettive competenze, disporre forme di consultazione della popolazione o di particolari settori di questa, individuati in base a caratteristiche sociali o territoriali, in vista dell'adozione di specifici provvedimenti o comunque su problemi di interesse comunitario.
2. La consultazione può avvenire attraverso assemblee, sondaggi di opinione, inchieste, raccolta di firme ed altri strumenti analoghi, che devono comunque garantire il massimo grado di obiettività e di neutralità.
3. L'esito della consultazione non è vincolante per la comunità montana; l'organo competente è però tenuto ad esprimere le ragioni dell'eventuale mancato accoglimento delle indicazioni fornite dai cittadini.

TITOLO 6

STRUMENTI E RISORSE PER LA REALIZZAZIONE DEI FINI ISTITUZIONALI

Capo I

PROGRAMMAZIONE

ARTICOLO 35

Obiettivi della programmazione e della cooperazione

1. Per la realizzazione dei propri fini istituzionali la Comunità Montana assume, in attuazione dei prin-

cipi contenuti nell'Articolo 8, il metodo della programmazione e della cooperazione con altri soggetti pubblici e privati operanti nel territorio ed in primo luogo con i Comuni membri, con i quali opera in stretto raccordo, in una logica di politica di sviluppo comprensoriale anche con i Comuni limitrofi.

ARTICOLO 36

Documenti programmatici

1. La Comunità Montana adotta, con le modalità stabilite dalla Giunta Regionale come previsto dall'art. 37 della L.R. n° 24/2008, il Piano di sviluppo socio-economico, i programmi annuali di attuazione, i progetti integrati, il piano delle gestioni associate; può adottare altri strumenti pianificatori e programmatici comunque denominati nel rispetto della normativa statale e regionale.
2. Nella formazione e nell'attuazione dei propri atti pianificatori e programmatici la Comunità Montana persegue, compatibilmente con la pertinente legislazione regionale, la massima valorizzazione della partecipazione degli enti locali e delle organizzazioni sociali significative all'elaborazione delle proprie scelte.
3. La pianificazione e la programmazione dell'attività della Comunità Montana sono correlate alle risorse finanziarie che risultano acquisibili per realizzarle.
4. Nella redazione dei suddetti documenti programmatici la Comunità Montana dovrà prevedere il supporto e la valorizzazione delle buone pratiche volte alla sostenibilità ambientale dei Comuni, quali certificazioni ambientali, Agenda 21 ed altri strumenti innovativi, le azioni di miglioramento ambientale e l'adozione di modelli innovativi di "governance" territoriale del comprensorio, secondo le indicazioni della Regione ai sensi dell'art. 51 della L.R. n° 24/2008.

Capo II

SERVIZI PUBBLICI E FORME ASSOCIATIVE

ARTICOLO 37

Modalità di gestione

1. La Comunità Montana può costituire, per l'esercizio delle sue funzioni, aziende speciali, fondazioni, istituzioni e consorzi.
2. Può altresì partecipare a società di capitale in relazione alla natura del servizio da erogare, subordinatamente all'osservanza delle disposizioni di legge in vigore.
3. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'ordinamento degli enti locali in merito alla stipulazione delle convenzioni, alla costituzione di consorzi, aziende speciali, fondazioni ed istituzioni.

ARTICOLO 38

Rapporti con i comuni e altri enti pubblici

1. L'esercizio associato delle funzioni conferite dai Comuni membri avviene sulla base di un accordo tra la Comunità Montana e i Comuni conferenti di durata almeno triennale.
2. Con tale accordo vengono disciplinati gli ambiti di intervento e il livello di responsabilità entro i quali la Comunità Montana opera per conto dei Comuni, i limiti di costi cui i Comuni si impegnano a dare copertura, i sistemi di riparto dei costi medesimi.
3. Per la gestione di servizi di livello provinciale o di aree intercomunali che ne superino l'ambito territoriale, la Comunità Montana può essere delegata da tutti o parte dei propri Comuni a far parte di consorzi di enti locali, costituiti ai sensi dell'ordinamento, assorbendo le quote di partecipazione assegnate ai singoli Comuni aderenti. In tal caso il Presidente della Comunità Montana, o suo delegato, fa parte dell'assemblea del consorzio in rappresentanza dei Comuni deleganti.
4. I Comuni possono delegare alla Comunità Montana la facoltà di contrarre mutui, in loro nome e per loro conto, presso la Cassa Depositi e Prestiti o presso altri istituti di credito, per la realizzazione di opere e per l'attuazione di interventi aventi carattere sovracomunale.

5. La Comunità Montana promuove lo sviluppo dei rapporti con le altre Comunità Montane, anche attraverso la Conferenza dei Presidenti delle Comunità Montane insistenti nella stessa provincia o in altro ambito territoriale.
6. La Comunità Montana propone alla Regione la definizione di accordi-quadro, di cui all'art. 49 della L.R. n° 24/2008, con le Province interessate, le Aziende sanitarie e ospedaliere, gli Enti Parco e tutte le altre Amministrazioni pubbliche allo scopo di assicurare, in particolare, misure per il sostegno dei servizi di pubblica utilità, la parità di accesso ai servizi e la qualità degli stessi, nelle seguenti aree di intervento:
 - a) istituti scolastici e sistemi di trasporto degli studenti;
 - b) infrastrutture informatiche e telematiche finalizzate a ridurre il "digital divide";
 - c) servizi postali;
 - d) farmacie rurali e dei piccoli Comuni;
 - e) polizia locale;
 - f) sistemi di trasporto pubblico integrativo;
 - g) empori di paese e attività tradizionali, artigianali e artistiche.

ARTICOLO 39

Adesioni ad enti ed associazioni

1. La Comunità Montana può deliberare l'adesione ad enti, organismi ed associazioni i cui fini siano in armonia con quelli contemplati dallo Statuto.

TITOLO 7

FINANZA E CONTABILITÀ

ARTICOLO 40

Ordinamento finanziario e contabile

1. La Comunità Montana adotta un Regolamento di contabilità il quale contiene le norme per la disciplina dell'attività patrimoniale, economica e finanziaria dell'Ente da porsi in essere attraverso procedure amministrativo-contabili conformi alle norme dettate dalla legge dello Stato e/o dalla Regione.
2. Il predetto Regolamento stabilisce le norme relative alle competenze specifiche dei soggetti dell'amministrazione preposti alla programmazione, adozione ed attuazione dei provvedimenti di gestione che hanno carattere finanziario e contabile.

ARTICOLO 41

Revisore dei Conti

1. In materia di revisione economico-finanziaria si applicano le disposizioni di cui all'art. 27 della L.R. n° 24/2008.

ARTICOLO 42

Partecipazione finanziaria dei Comuni

1. I Comuni membri della Comunità Montana partecipano al finanziamento delle spese generali di funzionamento della Comunità Montana, mediante l'erogazione di un contributo annuo per ogni cittadino residente al 31 dicembre dell'anno precedente.
2. Condizionatamente al mantenimento in capo alla Comunità Montana "del Giovo" delle funzioni regionali in materia di Agricoltura, foreste, economia montana e sviluppo rurale già delegate dalla Regione con la L.R. 12.1.1978 n° 6, dalla L.R. 1012.2007 n° 42 e da ogni altra legge statale e regionale, i Comuni di Albisola Superiore, Albissola Marina, Bergeggi, Celle Ligure, Quiliano, Savona, Vado Ligure, Varazze (limitrofi non più ricompresi nelle Comunità Montane come ridelimitate ai sensi della L.R. n° 24/2008), nonché altri Comuni di Province e Regioni limitrofe aderenti al presente Statuto, partecipano anch'essi alle spese generali di funzionamento della medesima mediante un contributo annuo.

3. L'entità del contributo è stabilita dal Consiglio Generale in sede di approvazione del bilancio di previsione, previo parere della Conferenza dei Sindaci.

TITOLO 8 NORME FINALI E TRANSITORIE

ARTICOLO 43 Regolamenti di attuazione

1. L'adozione dei Regolamenti necessari per dare completa attuazione dello Statuto verrà effettuata entro diciotto mesi dall'entrata in vigore dello Statuto medesimo.

ARTICOLO 44 Approvazione ed entrata in vigore dello Statuto

1. Lo Statuto, dopo l'approvazione da parte dei Consigli dei Comuni membri, nonché dei Comuni aderenti limitatamente alle parti che li riguardano e quale adesione alla forma associativa della Comunità Montana ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 33 TUEL, art. 2 - comma 28 Legge 24.12.2007 n° 244, artt.10 e 11 L.R. n° 24/2008, è approvato dal Consiglio Generale con il voto favorevole dei due terzi dei componenti del Consiglio stesso.
2. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta nelle successive sedute, da tenersi entro trenta giorni, e lo Statuto è approvato se ottiene il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti.
3. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche alle modifiche dello Statuto.
4. Lo Statuto è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria, depositato presso la segreteria della Comunità Montana ed affisso all'Albo della Comunità Montana e all'Albo Pretorio di tutti i Comuni suindicati per trenta giorni consecutivi.
5. Lo Statuto entra in vigore il quindicesimo giorno successivo dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria.

COMUNITA' MONTANA INTEMELIA

STATUTO ai sensi dell'art. 13 Legge Regionale n° 24 del 04/07/2008

TITOLO I NORME GENERALI E PRINCIPI

ARTICOLO 1 Denominazione e sede

1. La Comunità Montana dell'Ambito IM 1, costituita fra i Comuni di Airole, Apricale, Bajardo, Castelvittorio, Dolceacqua, Isolabona, Olivetta San Michele, Perinaldo, Pigna, Rocchetta Nervina, San Biagio della Cima, Seborga, Soldano, Vallebona, con il Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 77 in data 02.12.2008, pubblicato sul BURL - Parte II n.49 in data 3.12.2008, assume la denominazione "Comunità Montana Intemelia".
2. La Comunità Montana ha sede legale e amministrativa nel Comune di Dolceacqua e può avere uffici operativi distaccati la cui ubicazione sarà decisa con deliberazione del Consiglio Generale, da adottarsi a maggioranza assoluta dei componenti.
3. Per motivate esigenze strutturali e funzionali, gli organi della Comunità Montana possono riunirsi anche in luogo diverso da tale sede.

ARTICOLO 2

Stemma e gonfalone

1. La Comunità Montana ha un proprio stemma e relativo gonfalone adottati con deliberazione del Consiglio Generale.

ARTICOLO 3

Albo

1. La Comunità Montana in tutte le sue sedi ha un apposito spazio destinato ad Albo per la pubblicazione degli atti, avvisi e documenti previsti dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti.
2. La pubblicazione avviene in modo da garantire l'accessibilità, l'integrità e la facilità di lettura.
3. La comunità montana è dotata di un proprio sito web nel quale sono inseriti, oltre alle notizie di interesse generale, gli avvisi di cui sia obbligatoriamente prevista per legge la pubblicazione a mezzo internet.

ARTICOLO 4

Norme che regolano la Comunità Montana

1. La Comunità Montana è disciplinata dal Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i. e dalla Legge Regionale 4 luglio 2008 n. 24 e dalle altre norme nazionali e regionali in quanto applicabili, nonché dalle disposizioni contenute nel presente Statuto e dai Regolamenti previsti dallo stesso.

ARTICOLO 5

Natura e ruolo

1. La Comunità Montana è ente del sistema delle autonomie locali a cui la legge riconosce il ruolo di valorizzatore e di promotore del riequilibrio socio economico del territorio montano e di titolare dell'esercizio associato delle funzioni dei Comuni membri.
2. La Comunità Montana promuove, programma e attua le politiche a favore del proprio territorio e a tutela degli interessi della popolazione residente nel proprio ambito territoriale e si raccorda sia a livello strategico che organizzativo, in una logica di politica di sviluppo comprensoriale, anche con i Comuni di Ventimiglia, Camporosso, Vallecrosia e Bordighera (limitrofi non ricompresi nella Comunità Montana come ridelimitata ai sensi della L.R. n. 24/2008), nonché con altri Comuni di Province e Regioni limitrofi il cui territorio sia omogeneo a quello dell'ambito.

ARTICOLO 6

Funzioni della Comunità Montana

1. La Comunità Montana esercita:
 - a) Le funzioni proprie, attribuite da leggi dello Stato e della Regione, nonché quelle relative agli interventi per la montagna stabiliti dalla normativa dell'Unione Europea e dalle leggi statali e regionali;
 - b) l'esercizio associato delle funzioni dei comuni membri e l'esercizio associato di funzioni regionali ad essi delegate;
 - c) l'esercizio associato di funzioni proprie dei Comuni membri od a questi conferite dalla Regione ai sensi del combinato disposto dell'articolo 28 del Decreto Legislativo n. 267/2000 e articolo 9 della Legge Regionale n. 24/2000.
 - d) ogni altra funzione conferita dalla Regione, dalle Province e dai Comuni nell'ambito delle rispettive competenze;
 - e) funzioni non spettanti per legge ad altro ente, svolte dalla Comunità Montana, purché coerenti con il fine di favorire il processo di riorganizzazione dei servizi pubblici in funzione della qualità totale e con gli indirizzi del Piano di Sviluppo Socio-Economico di cui all'art. 27 della Legge Regionale n°. 24/2008.
 - f) Funzioni in materia di formazione professionale ai sensi delle leggi vigenti e della normativa del-

- l'unione europea.
2. Alla Comunità Montana inoltre compete in particolare:
 - a) l'esercizio delle deleghe regionali in materia di agricoltura e foreste e sviluppo rurale ai sensi dell'articolo 55 della Legge Regionale n. 24/2008;
 - b) l'esercizio di servizi ed attività dei Comuni limitrofi non più ricompresi nelle Comunità Montane come ridelimitate ai sensi della L.R. n. 24/2008;
 3. Per lo svolgimento delle funzioni suddette e per l'esercizio dei servizi pubblici ad esse connessi, la Comunità Montana può avvalersi degli strumenti gestionali e di cooperazione previsti dalle leggi in materia per i Comuni e le Province.

ARTICOLO 7

Principi dell'azione amministrativa

1. La Comunità Montana, nell'esercizio delle proprie attribuzioni, si conforma ai seguenti principi:
 - a) informazione e coinvolgimento degli altri enti territoriali insistenti sul proprio territorio nelle proprie scelte politiche e amministrative;
 - b) pianificazione, programmazione e gestione dei processi e dei progetti nell'ottica del miglioramento continuo;
 - c) riconoscimento dell'importanza primaria dei diritti degli utenti e valorizzazione delle pari opportunità;
 - d) distinzione del ruolo di indirizzo e controllo degli organi politici dal ruolo di attuazione e gestione degli organi burocratici;
 - e) trasparenza dell'attività e dei processi decisionali e informazione della collettività relativamente alla propria organizzazione;
 - f) snellimento e semplificazione dei procedimenti amministrativi di competenza;
 - g) valorizzazione della cooperazione con altri soggetti sia pubblici che privati, anche appartenenti ad altri Stati, per il conseguimento dei propri fini istituzionali mediante tutti gli strumenti previsti dalla normativa italiana e comunitaria;
 - h) cooperazione con i privati per lo svolgimento di attività economiche e sociali;
 - i) ascolto dei gruppi e delle organizzazioni di cittadini;
 - l) riduzione degli impatti ambientali e perseguimento di politiche di sostenibilità ambientale

ARTICOLO 8

Forme di collaborazione interistituzionale

1. I rapporti di collaborazione e cooperazione con le altre Comunità Montane, con la Provincia e con gli altri enti ed istituzioni operanti sul territorio, sono finalizzati al coordinamento delle competenze per la realizzazione di strategie comuni e di azioni ed interventi congiunti.
2. Per il perseguimento di tali finalità, la Comunità Montana privilegia l'esercizio dell'azione amministrativa mediante protocolli, accordi, convenzioni, contratti e atti paritetici in genere.
3. I metodi e gli strumenti dell'associazionismo e della cooperazione sono adottati dalla Comunità Montana sia nello svolgimento del ruolo di promozione e impulso allo sviluppo omogeneo e armonico del territorio, sia nello svolgimento delle funzioni di coordinamento, organizzazione e razionalizzazione delle competenze e delle risorse facenti capo ai comuni membri, ai comuni limitrofi e agli altri soggetti pubblici e privati con i quali interagisce per la realizzazione dei propri compiti istituzionali.

TITOLO 2

AUTONOMIA NORMATIVA

ARTICOLO 9

Carattere e contenuto dello Statuto

1. Lo statuto stabilisce le norme fondamentali regolanti l'assetto organizzativo della comunità montana.

2. I contenuti dello statuto e le sue modalità di approvazione sono stabiliti dalla legge regionale.

ARTICOLO 10

Caratteri e materie dei regolamenti

1. Nel rispetto della legge e dello Statuto la Comunità Montana adotta in particolare uno o più regolamenti relativi all'organizzazione ed al funzionamento degli organi e per disciplinare l'esercizio delle funzioni nonché un apposito regolamento a tutela dei diritti di partecipazione e di accesso dei cittadini ai documenti amministrativi.

ARTICOLO 11

Formazione, approvazione, pubblicazione e modifiche dei regolamenti

1. L'esercizio della potestà regolamentare, per le materie di competenza, ed a rilevanza esterna, spetta al Consiglio Generale che la esercita su iniziativa dell'organo esecutivo o di un quinto dei consiglieri assegnati.
2. La delibera di approvazione dei regolamenti è adottata a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.

TITOLO 3

ORGANI POLITICI

ARTICOLO 12

Organi della comunità montana

1. Sono organi della Comunità Montana il Consiglio Generale, la Giunta Esecutiva e il Presidente.

ARTICOLO 13

Composizione, durata ed elezione del Consiglio

1. Il Consiglio Generale è composto dal Sindaco di ciascun Comune membro oppure da un Consigliere Assessore o da un Consigliere, da lui nominato entro la prima seduta utile del Consiglio Generale immediatamente successiva alla sua elezione a Sindaco e comunque non oltre trenta giorni dal giuramento
2. Il Sindaco ha facoltà di revocare la nomina in qualunque momento
3. In caso sostituzione, la nomina del sostituto deve essere fatta contestualmente alla revoca
4. Il Consiglio Generale deve ricostituirsi quando risulta eletta la metà più uno dei Sindaci dei comuni Membri.
5. Entro sessanta giorni dalla proclamazione dei risultati elettorali, il Consiglio Generale viene convocato dal Sindaco più giovane d'età per pronunciarsi sulla regolarità della sua ricostituzione
6. In caso di scioglimento anticipato del Consiglio Comunale, in rappresentanza del Comune partecipa alle sedute del Consiglio Generale, fino alle elezioni della nuova Amministrazione, il Commissario prefettizio.
7. Il funzionamento del Consiglio Generale, così come quello degli altri organismi previsti dal presente Statuto, è disciplinato da apposito Regolamento soggetto all'approvazione del Consiglio medesimo.

ARTICOLO 14

Convocazione

1. Il Consiglio della Comunità Montana è convocato e presieduto dal Presidente, le sedute sono di norma pubbliche.
2. La convocazione è fatta con avvisi scritti da inviarsi mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno al domicilio eletto dei Consiglieri
3. Il Presidente formula l'Ordine del Giorno e fissa l'ora e il luogo della riunione.
4. L'avviso scritto, con l'elenco degli argomenti da trattare, per le sedute ordinarie e straordinarie, deve

- pervenire ai Consiglieri almeno cinque giorni prima di quello stabilito per l'adunanza.
5. Tuttavia, nei casi d'urgenza, è sufficiente che l'avviso pervenga tre giorni prima di quello fissato per l'adunanza e può essere disposto anche con comunicazione telegrafica o telefonica.
 6. Il Presidente, inoltre, ha l'obbligo di convocare il Consiglio Generale su richiesta scritta presentata da almeno un terzo dei componenti del Consiglio indicante gli argomenti da inserire all'Ordine del Giorno, entro trenta giorni dall'assunzione della richiesta stessa al Protocollo dell'Ente.

ARTICOLO 15 **Competenze**

1. Il Consiglio generale è l'organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo della Comunità montana; esso adotta i seguenti atti fondamentali:
 - a) lo statuto dell'ente e le sue modificazioni;
 - b) l'elezione della Giunta esecutiva e del Presidente;
 - c) il parere sull'adesione di Comuni alla Comunità montana;
 - d) il bilancio preventivo, le sue variazioni ed il conto consuntivo;
 - e) il Piano di sviluppo socio-economico ed i relativi aggiornamenti;
 - f) i regolamenti, eccetto quelli sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;
 - g) i criteri generali per l'adozione del Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;
 - h) la nomina del Revisore dei conti;
 - i) la presa d'atto del conferimento delle funzioni delegate dai Comuni, dalle Province, dalla Regione;
 - j) la presa d'atto dell'acquisizione dell'esercizio associato di funzioni proprie dei Comuni o ad essi delegate;
 - k) le convenzioni con gli altri enti locali, la costituzione e la modificazione di forme associative.

ARTICOLO 16 **Votazioni e Verbalizzazione**

1. Le votazioni avvengono, di norma, in forma palese, ivi comprese quelle per la nomina del Presidente, della Giunta e di singoli assessori.
2. Sono svolte a scrutinio segreto le votazioni concernenti persone allorquando venga esercitata una facoltà discrezionale fondata sull'apprezzamento delle qualità soggettive di una persona, o sulla valutazione dell'azione da questi svolta o, comunque, su un fatto personale.
3. E' svolta a scrutinio segreto la votazione per l'elezione del Presidente quando ne facciano richiesta la maggioranza dei componenti del Consiglio stesso.
4. Il Consiglio Generale delibera con l'intervento della maggioranza dei consiglieri ed a maggioranza assoluta dei votanti, salvo nei casi in cui sia richiesta una diversa maggioranza dalla legge.
5. Nelle votazioni palesi i consiglieri che dichiarano di astenersi dal voto non si computano nel numero dei votanti, pur calcolandosi nel numero necessario a rendere valida l'adunanza.
6. La redazione dei verbali delle deliberazioni del Consiglio è curata dal Segretario Generale della Comunità Montana con le modalità stabilite dal regolamento per il funzionamento del consiglio.
7. Le deliberazioni sono sottoscritte dal Presidente e dal Segretario.

ARTICOLO 17 **Status degli amministratori**

1. Le indennità di funzione del Presidente e dei componenti della Giunta Esecutiva, le aspettative, i permessi, i rimborsi delle spese, le indennità di missione sono disciplinate dalle leggi statali e regionali e da apposito regolamento.

ARTICOLO 18 **Gruppi consiliari**

1. In ambito al Consiglio possono essere costituiti gruppi consiliari, secondo le modalità stabilite dal regolamento.

ARTICOLO 19

Strumenti di indirizzo e di controllo

1. Il Consiglio si può rivolgere alla Giunta, con proposte e indirizzi su temi specifici, impegnando la Giunta a riferire sulla loro attuazione.
2. Il regolamento stabilisce le modalità con le quali i consiglieri possono presentare interrogazioni, mozioni ed interpellanze.

ARTICOLO 20

Composizione, elezione Giunta Esecutiva, decadenza e surroga

1. La Giunta Esecutiva, che di norma dura in carica tre anni, è composta dal Presidente, dal Vice presidente e da n.1 Assessore (elevabile a tre alle condizioni previste dall'art.20 della LR n.24/2008)
2. L'elezione del Presidente e dei componenti della Giunta Esecutiva avviene a maggioranza assoluta dei voti sulla base di un documento programmatico sottoscritto da almeno la metà più uno dei Sindaci dei comuni membri in carica, nel rispetto del principio dell'alternanza nella rappresentatività dei territori degli ambiti omogenei di cui all'articolo 1.
3. La Giunta Esecutiva, di norma nella sua prima seduta, elegge nel proprio seno, a maggioranza, il Vicepresidente.
4. Le dimissioni del Vice presidente e degli Assessori devono essere presentate in forma scritta al Presidente e sono efficaci dalla presentazione.
5. La surroga di uno o più componenti la Giunta avviene in forma palese, a maggioranza assoluta dei voti nella seduta del Consiglio immediatamente successiva al verificarsi della vacanza od alla presentazione delle dimissioni.

ARTICOLO 21

Competenze

1. La Giunta, organo esecutivo della comunità montana, provvede:
 - a) ad adottare tutti gli atti di amministrazione ordinaria che non siano riservati ad altri organi;
 - b) ad adottare, eventualmente, in via d'urgenza, le deliberazioni comportanti variazioni di bilancio, da sottoporre a ratifica del consiglio entro i termini previsti dalla legge ;
 - c) a dare attuazione agli indirizzi del consiglio;
 - d) adottare la dotazione organica del personale dipendente e il Regolamento di Organizzazione degli uffici e dei servizi;
 - e) definire, possibilmente prima dell'inizio dell'esercizio finanziario, il Piano Esecutivo di Gestione contenente gli obiettivi e le priorità in base ai budget disponibili e affidandone l'esecuzione al Segretario Generale e all'apparato burocratico;
 - f) espletare tutte le altre funzioni assegnate ad essa dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti.

ARTICOLO 22

Funzionamento

1. La Giunta delibera con l'intervento della maggioranza dei componenti ed a maggioranza assoluta dei votanti.
2. Le adunanze non sono pubbliche.
3. Alle sedute di Giunta assiste e partecipa il Segretario Generale, il quale provvede a verbalizzare le deliberazioni assunte.
4. Alle sedute di Giunta possono partecipare, a richiesta della Giunta medesima, i Sindaci o loro delegati dei Comuni aderenti di cui al precedente art.5 oppure su invito del Presidente qualora si debba trattare di problematiche inerenti il rispettivo Comune.

ARTICOLO 23

Il Presidente

1. Il Presidente della comunità montana rappresenta l'ente, ne assicura l'unitarietà dell'indirizzo politi-

co-amministrativo coordinando l'attività degli organi politici e dei componenti della Giunta, esercita tutte le altre funzioni attribuitegli dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti.

2. Nell'esercizio delle competenze indicate nel comma 1, il Presidente, in particolare :
 - a) ha la legale rappresentanza della comunità montana in tutti i rapporti e le sedi istituzionali compresi i contenziosi i cui l'ente è parte;
 - b) firma gli atti nell'interesse della comunità montana per i quali tale potere non sia attribuito dalla legge o dallo statuto agli organi burocratici
 - c) convoca e presiede il Consiglio Generale e ne formula l'ordine del giorno con le modalità stabilite dallo statuto e dal regolamento ;
 - d) conferisce le deleghe ai componenti la Giunta Esecutiva, nonché eventuali incarichi fiduciari, di cui al successivo art. 25;
 - e) convoca e presiede la Giunta Esecutiva, fissando l'ordine del giorno e distribuendo gli affari di competenza tra i componenti del medesimo, in armonia con le deleghe attribuite;
 - f) sottoscrive le deliberazioni della Giunta e del Consiglio congiuntamente al Segretario Generale;
 - g) concorda con i componenti della Giunta le direttive politiche ed amministrative per il conseguimento degli obiettivi fissati con il documento programmatico di governo
 - h) risponde politicamente ai Comuni membri del conseguimento degli obiettivi di governo fissati con il documento programmatico di governo di cui sopra;
 - i) promuove ed assume iniziative volte ad assicurare che aziende, società, fondazioni, enti, istituzioni della comunità montana, nonché altri organismi di cui la comunità montana fa parte svolgano le rispettive attività secondo gli indirizzi fissati dagli organi collegiali della comunità stessa ;
 - j) riceve le interrogazioni, le interpellanze, le mozioni, le istanze, le proposte e le petizioni da sottoporre al Consiglio;
 - k) indice e stipula gli accordi di programma, ferma restando la competenza degli altri organi a riguardo.

ARTICOLO 24 **Vice presidente**

1. Il Vice presidente sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento e può essere delegato dal Presidente stesso a norma del successivo art. 25.

ARTICOLO 25 **Deleghe del presidente**

1. Il Presidente può delegare singoli componenti della Giunta a svolgere attività di indirizzo e controllo in materie definite ed omogenee; per lo stesso motivo può conferire incarichi fiduciari a membri del Consiglio o della Conferenza dei Sindaci di cui all'articolo seguente.

ARTICOLO 26 **Conferenza dei Sindaci**

1. E' istituita la Conferenza dei Sindaci dei Comuni aderenti al presente Statuto, quale organismo permanente consultivo con funzioni di impulso, consultazione e di raccordo tra l'attività dei comuni e quella della comunità montana, con particolare riferimento alla gestione dei servizi associati.
2. Essa esprime parere obbligatorio sui seguenti atti:
 - Piano delle gestioni associate comprensoriali;
 - Piano Pluriennale di Sviluppo Socio-Economico e correlati Progetti integrati;
 - Determinazione del contributo ordinario a carico dei singoli Comuni.
3. La Conferenza, inoltre, esprime pareri facoltativi o proposte su ogni altro argomento che ritenga di rappresentare alla Giunta Esecutiva.
4. Il funzionamento della Conferenza dei Sindaci è disciplinato dal Regolamento di cui al precedente ART. 13.

TITOLO 4 ORGANI BUROCRATICI

ARTICOLO 27 Organizzazione e struttura

1. L'organizzazione degli uffici e dei servizi della comunità montana si articola sulla base delle esigenze operative conseguenti alla suddivisione del territorio in due sub ambiti omogenei.
2. L'attività dell'amministrazione si ispira al principio fondamentale della distinzione tra funzioni di indirizzo, che sono esercitate dagli organi politici dell'ente, e compiti di gestione, che sono svolti dagli organi burocratici.
3. L'apparato burocratico della Comunità Montana è costituito da un gruppo di lavoratori che rappresenta un insieme organico (team) organizzato sulla base del principio che tutti sono responsabili gli uni verso gli altri e i cui obiettivi sono quelli dell'affermazione, mediante l'allineamento delle motivazioni individuali a quelle dell'ente, dei valori di solidarietà, cooperazione, ascolto dell'utenza, della Comunità Montana

ARTICOLO 28 Personale

1. Il personale è inserito in un'unica dotazione organica.
2. Per quanto riguarda la struttura, le funzioni, i compiti e la disciplina del personale si rinvia a quanto previsto dal Regolamento sull' Ordinamento degli uffici e dei servizi che dovrà essere adottato dopo l'entrata in vigore del presente Statuto, secondo i criteri generali stabiliti dal Consiglio come previsto al precedente art. 15 - comma 1, lett g).
3. La Comunità Montana riconosce come strumento imprescindibile per il buon funzionamento degli uffici e dei servizi, la formazione continua e l'aggiornamento professionale costante dei dipendenti.
4. E' assicurato ai dipendenti l'effettivo esercizio dei diritti sindacali.
5. E' garantita a uomini e donne l'effettiva parità di condizioni nell'instaurazione e nello svolgimento del rapporto di lavoro.

ARTICOLO 29 Segretario Generale

1. Il Segretario Generale ha la direzione complessiva dell'attività gestionale della Comunità Montana ed esercita la funzione di raccordo tra gli organi politici e gli organi gestionali.
2. In particolare, il Segretario generale:
 - a. svolge compiti di assistenza giuridico - amministrativa nei confronti degli organi politici in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto, ai regolamenti;
 - b. partecipa alle sedute del Consiglio Generale e della Giunta Esecutiva e ne cura la verbalizzazione;
 - c. esercita ogni altra funzione dirigenziale attribuitagli dalla legge, dallo statuto dai regolamenti o conferitagli dal Presidente;
 - d. roga i contratti nei quali la comunità montana è parte e autentica le scritture private e atti unilaterali nell'interesse della stessa comunità montana.
3. Il Segretario Generale, in caso di assenza od impedimento temporaneo durante le sedute del Consiglio Generale e della Giunta Esecutiva, sarà sostituito dal membro più giovane di età fra i componenti presenti all'adunanza.
4. Per motivi di contenimento della spesa la Comunità Montana può avvalersi a tempo parziale e tramite convenzione con l'Amministrazione di appartenenza, dell'attività di Segretario di altra Comunità Montana ovvero avvalersi, previa intesa con la Regione, di dipendenti regionali in possesso di adeguata qualifica.
5. Qualora non risulti possibile avvalersi di personale di altra Comunità Montana o della Regione, la copertura del posto di Segretario Generale può avvenire mediante contratto a tempo determinato ai sensi dell'art. 110 del D. Lgs. 18/8/2000 n. 267.

ARTICOLO 30
Nucleo di valutazione interno

1. Il nucleo di valutazione interno è la struttura a cui compete il controllo di gestione di cui agli articoli 196 , 197 e 198 del Decreto Legislativo n. 267/2000 e s.m.i
2. Come struttura di controllo interno, il nucleo ha il compito di verificare mediante valutazioni comparative dei conti e dei rendiconti, lo stato di attuazione degli obiettivi, la regolare ed economica gestione delle risorse attribuite ed introitate ,l'efficacia, l'efficienza e il grado di economicità dell'azione amministrativa;

TITOLO 5
ACCESSO AGLI ATTI E PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI

ARTICOLO 31
Diritto di accesso e concessione benefici economici

1. Il Consiglio Generale disciplina con appositi Regolamenti il diritto di accesso dei cittadini ai documenti amministrativi e la concessione di benefici economici sotto qualsiasi forma ai sensi della Legge 7.8.1990 n° 241 come successivamente modificate ed integrata .
2. Il regolamento disciplina l'esercizio dell'accesso, in modo che risultino contemperati gli interessi del richiedente con le esigenze di rispetto nella normativa in materia di privacy.
3. E' comunque garantita ai cittadini singoli o associati la libertà di accesso ai documenti amministrativi relativi ad atti e provvedimenti, tranne che a quelli per i quali sono stabiliti divieti ai sensi del comma precedente.

ARTICOLO 32
Informazione

1. All'Albo della Comunità Montana sono pubblicate le Deliberazioni, i Bandi di Gara e di Concorso, le Determinazioni Dirigenziali ed in genere tutti gli atti che devono essere portati per legge a conoscenza del pubblico.
2. La responsabilità delle pubblicazioni fa capo al Segretario Generale dell'Ente.
3. Nelle sedi operative di cui all'articolo 1 sono presenti appositi spazi riservati alle informazioni sull'attività politica e amministrativa della Comunità Montana

ARTICOLO 33
Istanze, petizioni e proposte

1. Singoli cittadini, nonché gruppi ed organizzazioni di cittadini, possono rivolgere istanze, petizioni e proposte dirette a sollecitare interventi o comportamenti dell'Amministrazione, che siano rivolti alla migliore tutela di interessi collettivi.
2. Per gli effetti di cui ai commi seguenti, le istanze, petizioni e proposte devono presentare i seguenti requisiti:
 - a) essere sottoscritte dagli autori, di cui devono indicarsi con chiarezza le generalità, l'indirizzo e gli estremi di un documento di identità, anche quando gli autori agiscono quali rappresentanti di un'organizzazione, indicando in tale caso la carica ricoperta all'interno di questa, nonché la precisa denominazione e sede della medesima;
 - b) identificare con sufficiente chiarezza e precisione gli atti, interventi o comportamenti sollecitati;
 - c) sollecitare atti, interventi o comportamenti che non esorbitino palesemente dalle competenze della Comunità Montana e non siano per altra ragione palesemente illegittimi.
3. Entro sessanta giorni dalla ricezione dell'istanza, petizione o proposta che presenti i requisiti di cui al comma precedente, il Presidente od il Segretario Generale, secondo le rispettive competenze, comunicano la posizione dell'Amministrazione rivolgendosi per iscritto all'autore od al primo del gruppo di autori, ovvero indirizzandosi alla sede dell'organizzazione autrice.
4. La posizione dell'Amministrazione deve essere motivata ed espressa in termini precisi e circostanziati, anche con riferimento ai tempi in cui gli atti, gli interventi ed i comportamenti sollecitati potranno eventualmente realizzarsi.

ARTICOLO 34

Consultazione della popolazione

1. Il Consiglio o la Giunta della comunità montana possono, in relazione alle rispettive competenze, disporre forme di consultazione della popolazione o di particolari settori di questa, individuati in base a caratteristiche sociali o territoriali, in vista dell'adozione di specifici provvedimenti o comunque su problemi di interesse comunitario.
2. La consultazione può avvenire attraverso assemblee, sondaggi di opinione, inchieste, raccolta di firme ed altri strumenti analoghi, che devono comunque garantire il massimo grado di obiettività e di neutralità.
3. L'esito della consultazione non è vincolante per la comunità montana; l'organo competente è però tenuto ad esprimere le ragioni dell'eventuale mancato accoglimento delle indicazioni fornite dai cittadini.

TITOLO 6

STRUMENTI E RISORSE PER LA REALIZZAZIONE DEI FINI ISTITUZIONALI

Capo I

Programmazione

ARTICOLO 35

Obiettivi della programmazione e della cooperazione

1. Per la realizzazione dei propri fini istituzionali la comunità montana assume, in attuazione dei principi contenuti nell'articolo 8, il metodo della programmazione e della cooperazione con altri soggetti pubblici e privati operanti nel territorio ed in primo luogo con i comuni membri con i quali opera in stretto raccordo, in una logica di politica di sviluppo comprensoriale anche con i comuni limitrofi.

ARTICOLO 36

Documenti programmatici

1. La comunità montana adotta, con le modalità stabilite dalla Giunta regionale come previsto dall'art. 37 della LR n.24/2008, il piano di sviluppo socio-economico, i programmi annuali di attuazione, i progetti integrati, il piano delle gestioni associate; può adottare altri strumenti pianificatori e programmatici comunque denominati nel rispetto della normativa statale e regionale.
2. Nella formazione e nell'attuazione dei propri atti pianificatori e programmatici la comunità montana persegue, compatibilmente con la pertinente legislazione regionale, la massima valorizzazione della partecipazione degli enti locali e delle organizzazioni sociali significative all'elaborazione delle proprie scelte.
3. La pianificazione e la programmazione dell'attività della comunità montana sono correlate alle risorse finanziarie che risultano acquisibili per realizzarle.
4. Nella redazione dei suddetti documenti programmatici la comunità montana dovrà prevedere il supporto e la valorizzazione delle buone pratiche volte alla sostenibilità ambientale dei Comuni, quali certificazioni ambientali, Agenda 21 ed altri strumenti innovativi.
le azioni di miglioramento ambientale e l'adozione di modelli innovativi di "governance" territoriale del comprensorio, secondo le indicazioni della Regione ai sensi dell'art.51 della LR n.24/2008.

Capo II

SERVIZI PUBBLICI E FORME ASSOCIATIVE

ARTICOLO 37

Modalità di gestione

1. La comunità montana può costituire, per l'esercizio delle sue funzioni, aziende speciali, fondazioni, istituzioni e consorzi.

2. Può altresì partecipare a società di capitale in relazione alla natura del servizio da erogare, subordinatamente all'osservanza delle disposizioni di legge in vigore.
3. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'ordinamento degli enti locali in merito alla stipulazione delle convenzioni, alla costituzione di consorzi, aziende speciali, fondazioni ed istituzioni.

ARTICOLO 38

Rapporti con i comuni e altri enti pubblici

1. L'esercizio associato delle funzioni conferite dai Comuni membri avviene sulla base di un accordo tra la Comunità Montana e i Comuni conferenti di durata almeno triennale.
2. Con tale accordo vengono disciplinati gli ambiti di intervento e il livello di responsabilità entro i quali la Comunità Montana opera per conto dei Comuni, i limiti di costi a cui i Comuni si impegnano a dare copertura, i sistemi di riparto dei costi medesimi.
3. Per la gestione di servizi di livello provinciale o di aree intercomunali che ne superino l'ambito territoriale, la comunità montana può essere delegata da tutti o parte dei propri comuni a far parte di consorzi di enti locali, costituiti ai sensi dell'ordinamento, assorbendo le quote di partecipazione assegnate ai singoli comuni aderenti. In tal caso il presidente della comunità montana, o suo delegato, fa parte dell'assemblea del consorzio in rappresentanza dei comuni deleganti.
4. I comuni possono delegare alla comunità montana la facoltà di contrarre mutui, in loro nome e per loro conto, presso la cassa depositi e prestiti o presso altri istituti di credito, per la realizzazione di opere e per l'attuazione di interventi aventi carattere sovracomunale.
5. La comunità montana promuove lo sviluppo dei rapporti con le altre comunità montane, anche attraverso la conferenza dei presidenti delle comunità montane insistenti nella stessa provincia o in altro ambito territoriale.
6. La comunità montana propone alla Regione la definizione di accordi-quadro, di cui all'art.49 della LR n.24/2008, con le Province interessate, le Aziende sanitarie e ospedaliere, gli Enti parco e tutte le altre Amministrazioni pubbliche allo scopo di assicurare, in particolare, misure per il sostegno dei servizi di pubblica utilità, la parità di accesso ai servizi e la qualità degli stessi, nelle seguenti aree di intervento:
 - a) istituti scolastici e sistemi di trasporto degli studenti;
 - b) infrastrutture informatiche e telematiche finalizzate a ridurre il "digital divide";
 - c) servizi postali;
 - d) farmacie rurali e dei piccoli Comuni;
 - e) polizia locale;
 - f) sistemi di trasporto pubblico integrativo;
 - g) empori di paese e attività tradizionali, artigianali e artistiche.

ARTICOLO 39

Adesioni ad enti ed associazioni

1. La comunità montana può deliberare l'adesione ad enti, organismi ed associazioni i cui fini siano in armonia con quelli contemplati dallo statuto.

TITOLO 7

FINANZA E CONTABILITÀ

ARTICOLO 40

Ordinamento finanziario e contabile

1. La comunità montana adotta un regolamento di contabilità il quale contiene le norme per la disciplina dell'attività patrimoniale, economica e finanziaria dell'ente da porsi in essere attraverso procedure amministrative contabili conformi alle norme dettate dalla legge dello Stato.
2. Il predetto regolamento stabilisce le norme relative alle competenze specifiche dei soggetti dell'amministrazione preposti alla programmazione, adozione ed attuazione dei provvedimenti di gestione che hanno carattere finanziario e contabile.

ARTICOLO 41
Revisore dei Conti

1. In materia di revisione economico-finanziaria si applicano le disposizioni di cui all'articolo 27 della Legge Regionale n. 24/2008.

ARTICOLO 42
Partecipazione finanziaria dei Comuni

1. I comuni membri della Comunità Montana partecipano al finanziamento delle spese generali di funzionamento della Comunità Montana mediante l'erogazione di un contributo annuo per ogni cittadino residente al 31 dicembre dell'anno precedente.
2. Condizionatamente al mantenimento in capo alla Comunità Montana "Intemelia" delle funzioni regionali in materia di Agricoltura, foreste, economia montana e sviluppo rurale già delegate dalla Regione con la legge regionale 12 gennaio 1978, n. 6, dalla legge regionale 10 dicembre 2007, n. 42 e da ogni altra legge statale e regionale, i Comuni di Ventimiglia, Camporosso, Vallecrosia e Bordighera (limitrofi non ricompresi nella Comunità Montana come ridelimitata ai sensi della L.R. n. 24/2008), nonché altri Comuni di Province e Regioni limitrofe aderenti al presente Statuto, partecipano anch'essi alle spese generali di funzionamento della medesima mediante un contributo annuo.
3. L'entità del contributo è stabilita dal Consiglio Generale in sede di approvazione del bilancio di previsione, previo parere della Conferenza dei Sindaci.

TITOLO 8
NORME FINALI E TRANSITORIE

ARTICOLO 43
Regolamenti di attuazione

1. L'adozione dei regolamenti necessari per dare completa attuazione dello statuto verrà effettuata entro diciotto mesi dall'entrata in vigore dello statuto medesimo.

ARTICOLO 44
Entrata in vigore dello statuto

1. Lo statuto è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione, depositato presso la segreteria della Comunità ed affisso all'albo della Comunità Montana e all'albo pretorio di tutti i Comuni suindicati per trenta giorni consecutivi.
2. Lo Statuto entra in vigore il quindicesimo giorno successivo dalla data di pubblicazione sul bollettino ufficiale della Regione Liguria.